



# Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DELLE RISORSE IDRICHE

PROT. No 5258/14/dilB

23 SET. 2014

- Vista la Legge 8 luglio 1986, n. 349, recante "Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale";
- Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto in particolare l'articolo 252, comma 4, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che attribuisce al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio la titolarità sulla procedura di bonifica dei siti nazionali di bonifica;
- Visto l'articolo 14 della Legge 31 luglio 2002, n. 179 "Disposizioni in materia ambientale" che individua, tra gli altri, l'intervento relativo al sito di "Falconara Marittima" come intervento di bonifica di interesse nazionale;
- Visto il Decreto Ministeriale del 26 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale di "Falconara Marittima";
- Visti i rapporti di validazione dei risultati analitici per la matrice ambientale acque sotterranee del Piano di caratterizzazione del sito inquinato "API Raffineria di Ancona" trasmessi da ARPA Marche - Dipartimento Provinciale di Ancona con nota del 20 ottobre 2006 con protocollo n. 19249, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 21532/QdV/DI del 2 novembre 2006, e con nota dell'8 novembre 2010 con protocollo n. 43746, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio al protocollo n. 28744/TRI/DI dell'11 novembre 2010;
- Visto il "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1" trasmesso da API Raffineria di Ancona SpA con nota del 1° dicembre 2011 con protocollo n. 1483, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 37197/TRI/DI del 7 dicembre 2011;
- Viste le integrazioni al "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1" trasmesse, a seguito di un incontro tecnico tenutosi in data 18 gennaio 2012, alla presenza della Segreteria Tecnica "Bonifiche" della Direzione Generale Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, da API Raffineria di Ancona SpA con nota del 14 febbraio 2012 con protocollo n. 170, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 3833/TRI/DI del 15 febbraio 2012;
- Visto il parere espresso dalla Segreteria Tecnica "Bonifiche" della Direzione Generale Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel corso della riunione del 7 marzo 2012 in merito al "Progetto di messa in sicurezza

- operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1" ed alle successive integrazioni;
- Visto il parere dell'ARPA Marche – Dipartimento Provinciale di Ancona, trasmesso con nota del 24 ottobre 2012 con protocollo n. 41169, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 31781 del 31 ottobre 2012 in merito al "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1" ed alle successive integrazioni;
- Visto il parere dell'ISPRA trasmesso con nota del 30 novembre 2012 con protocollo n. 45877, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 45134 del 5 dicembre 2012 in merito al "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1" ed alle successive integrazioni;
- Visto il verbale della Conferenza di servizi decisoria del 22 aprile 2013, approvato con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 4159/TRI/DI/B del 30 aprile 2013, che ha deliberato di ritenere approvabile con prescrizioni il "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1" trasmesso da API Raffineria di Ancona SpA con nota del 1° dicembre 2011 con protocollo n. 1483, così come integrato con la documentazione trasmessa da API Raffineria di Ancona SpA con nota del 14 febbraio 2012 con protocollo n. 170;
- Vista la nota della Regione Marche con protocollo n. 798034 del 5 dicembre 2013, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 58208 del 12 dicembre 2013 in merito all'assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale degli interventi previsti nel "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1";
- Visto il verbale della riunione tecnica svoltasi in data 12 dicembre 2013 con la partecipazione di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Marche, ARPA Marche, SPRA ed API, nel corso della quale sono state esaminate alcune delle prescrizioni fissate dalla Conferenza di Servizi decisoria del 22 aprile 2013 in merito all'approvazione del "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1";
- Vista la nota della Direzione Generale per le Valutazione Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con protocollo n. 18484 del 12 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 16251 del 12 giugno 2014 in cui si comunica che gli interventi previsti nel "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1" non sono soggetti a procedure di Valutazione di Impatto Ambientale;
- Visto il parere positivo del Ministero dello Sviluppo Economico reso con nota del 4 settembre 2014 con protocollo n. 152972, acquisita dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 23474/TRI del 5 settembre 2014;
- Considerato che nel "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi

del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione I” i costi relativi agli interventi di messa in sicurezza operativa, esclusi quelli già sostenuti, vengono quantificati in 1.829.474,00 euro, mentre quelli relativi alla manutenzione dei sistemi di messa in sicurezza operativa ed al monitoraggio vengono quantificati in complessivi 576.065,40 euro annui;

Considerato che l’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare della Corte dei Conti ha comunicato, con propria nota del 25 giugno 2014, acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al protocollo n. 17467/TRI del 26 giugno 2014, che i decreti ministeriali di approvazione dei progetti di bonifica ex l’articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non rientrano tra le tipologie di atti soggetti al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’articolo 3 della Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

## DECRETA

### ART. 1

1. È approvato il “Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione I” trasmesso da API Raffineria di Ancona SpA con nota del 1° dicembre 2011 con protocollo n. 1483, così come integrato con la documentazione trasmessa da API Raffineria di Ancona SpA con nota del 14 febbraio 2012 con protocollo n. 170, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
  - Ricostruzione geologica ed idrogeologica del sito:
    1. deve essere riconsiderata l’effettiva separazione idraulica tra le due falde anche in condizioni dinamiche;
  - Barriera di reimmissione:
    2. prima di procedere alle attività di terebrazione previste dal progetto di MISO (piezometri esterni e nuovi pozzi IW), si ritiene necessario condurre specifiche indagini conoscitive preliminari (prescavi, georadar, etc.), allo scopo di valutare eventuali interazioni con i sottoservizi presenti nell’area di Raffineria;
    3. i nuovi pozzetti di reimmissione dovranno essere ubicati ad una distanza cautelativa di almeno un metro rispetto agli altri piezometri preesistenti, al fine di non pregiudicare l’integrità strutturale di questi ultimi;
    4. così come avvenuto a suo tempo per vari tratti della barriera di reimmissione, prima dello start-up del nuovo tratto di barriera previsto in area Villanova, devono essere eseguiti dei test pilota al fine di tarare correttamente le portate di esercizio dei pozzi;
    5. relativamente all’immissione dell’acqua di falda trattata dovrà essere rispettato quanto previsto dall’articolo 243 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dall’articolo 41 della Legge 9 agosto 2013, n. 98;
  - Realizzazione dei piezometri a valle della barriera di reimmissione:
    6. il posizionamento dei sondaggi/piezometri, deve essere concordato con ARPA Marche in modo da consentire le opportune azioni di controllo, ivi compresa l’esecuzione delle controanalisi di verifica per la validazione dei dati;
  - Protocollo di monitoraggio dell’efficienza idraulica e dell’efficacia idrochimica delle opere di Messa in sicurezza operativa:

7. deve essere esplicitata la metodologia statistica su cui è basata la verifica dell'efficacia idrochimica della barriera idraulica;
8. deve essere contemplata anche la possibilità che il protocollo di monitoraggio idrochimico della barriera idraulica consideri un confronto tra i trend attesi nel tempo della contaminazione, a loro volta basati su modelli idraulici e di trasporto, e i trend misurati;
9. visti gli interventi di implementazione della barriera idraulica già messi in atto dall'Azienda e contenuti nel progetto presentato, qualora dopo 12 mesi di monitoraggio siano ancora ravvisabili punti di non efficacia/efficienza della suddetta barriera idraulica, secondo i criteri contenuti nella nota integrativa e sotto il controllo degli Enti locali competenti, l'Azienda dovrà procedere direttamente all'avvio dei campi prova della barriera fisica leggera, secondo quanto indicato nell'Allegato 7 al Progetto;
10. preso atto delle ipotesi proposte nel documento al riguardo dell'origine del contaminante PCE in II falda, non essendo ancora comprovata l'origine di tale contaminazione, anche in considerazione della corrispondente contaminazione presente in I falda, si richiede all'Azienda di continuare a monitorare la seconda falda e di approfondire il problema della contaminazione da solventi clorurati, non soltanto con riferimento al monte-valle dello stabilimento, ma anche ai rapporti tra I e II falda;
11. una volta realizzati i piezometri a valle della barriera di reimmissione, dovrà essere svolta una campagna di monitoraggio idrochimico eteropica e congiunta con gli altri piezometri di monitoraggio, in particolare quelli ubicati a monte della barriera idraulica, al fine di ottenerne informazioni rappresentative riguardo la sua efficacia idrochimica. Altresì si sottolinea che i campionamenti dovranno essere eseguiti nei tempi più brevi possibile, minimizzando l'impatto delle precipitazioni meteo stagionali;
12. le modalità di esecuzione del nuovo protocollo di monitoraggio dovranno essere concertate con ARPA Marche;
- Rapporti sullo stato qualitativo delle acque di seconda falda
13. al fine di effettuare una corretta valutazione dello stato qualitativo della seconda falda, si chiede all'Azienda di fornire:
  - a) la ricostruzione del flusso idrico nella porzione più a sud del sito (D225-D150), poiché secondo quanto dichiarato dall'Azienda a pagina 4 dell'Allegato 2, "... la fedele ricostruzione del flusso idrico a scala locale nella porzione più a sud del sito (D225-D150) risulta più incerta per la mancanza di misure piezometriche nei punti esterni alla proprietà API";
  - b) l'aggiornamento della planimetria dei piezometri profondi, interni ed esterni al Livello di Separazione idraulica, sulla base dei nuovi dati ottenuti.
2. Resta salvo l'obbligo di API Raffineria di Ancona SpA di acquisire dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni per le opere, gli interventi e le attività i cui elaborati progettuali non sono stati portati all'esame delle Amministrazioni competenti nell'istruttoria del procedimento di approvazione del Progetto di cui al comma 1, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi idrici.
3. Gli elaborati progettuali relativi al Progetto di cui al comma 1 saranno conservati presso l'Archivio della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, unitamente al verbale della Conferenza di servizi decisoria del 22 aprile 2013.

4. Il Progetto di cui al comma 1 dovrà essere realizzato nel rispetto del cronoprogramma e dei criteri e delle modalità previste.
5. La corretta esecuzione ed il completamento del Progetto di cui al comma 1 sono attestati dalla Provincia di Ancona mediante apposita certificazione sulla base di una relazione tecnica predisposta dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 248, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **ART. 2**

1. I lavori previsti nel "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1" di cui all'articolo 1, dovranno iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del presente Decreto.

## **ART. 3**

1. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed impreviste contaminazioni diverse da quelle accertate in fase di caratterizzazione, API Raffineria di Ancona SpA, al fine di consentire la verifica della necessità di una variante del Progetto di cui all'articolo 1 ne dovrà dare comunicazione alla Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con proprie valutazioni tecniche in merito all'efficacia degli interventi previsti nel Progetto ad abbattere la nuova contaminazione rilevata.
2. Qualora nel corso dell'intervento si individuassero ulteriori ed imprevisti punti da sottoporre ad emungimento e/o comunque fossero emunte ulteriori quantità di acqua rispetto a quelle previste nel Progetto di bonifica, tali da comportare una variazione delle dimensioni e/o delle condizioni di esercizio degli impianti asserviti alla bonifica previsti nel Progetto, dovrà essere predisposta da API Raffineria di Ancona SpA un'apposita variante, da sottoporre alla procedura prevista dall'articolo 252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

## **ART. 4**

1. API Raffineria di Ancona SpA dovrà presentare idonee garanzie finanziarie a favore della Regione Marche per i seguenti importi e finalità:
  - a) a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria per una somma pari al 50% dell'importo dell'intervento, stimato nel "Progetto di messa in sicurezza operativa del sito di raffineria ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. - Revisione 1" in € 1.829.474,00 (un milione e ottocentotrentaquattro euro);
  - b) a garanzia della corretta manutenzione dei sistemi di messa in sicurezza operativa e del corretto monitoraggio degli interventi previsti nel Progetto di cui all'articolo 1, dovrà essere prestata una fidejussione bancaria per una somma pari al 50% dell'importo di cinque annualità di manutenzione e monitoraggio stimate in € 2.880.327,00 (duemilioni ottocentottantamila trecentoventisette euro). Tale fideiussione dovrà essere

comunque rinnovata fino al termine del necessario esercizio degli interventi previsti nel Progetto di cui all'articolo 1.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Maurizio Pernice

